Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — **Roma - Martedì 17 gennaio** — **Numero 13**

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

R. UFFICIO DI GESTIONE E VENDITA LEGGI E DECRETI DEL REGNO

Avviso

Norme per l'abbonamento alla Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti per l'anno 1922 e prezzi di vendita degli atti della Raccolta.

Si rende noto che i prezzi d'abbonamento alla Raccolta ufficiale in volume delle leggi e dei decreti, per l'anno 1922, sono stabiliti in lire *novanta*, comprese le spese di posta, per le pubbliche Amministrazioni ed impiegati dipendenti, e in lire *novantasei*, comprese pure le spese di posta, per i privati; avvertendo che gli abbonati privi di franchigia postale riceveranno la Raccolta tutta insieme a pubblicazione completa, salvo che intendano pagare le spese postali della spedizione dei singoli volumi eseguita come per gli altri abbonati.

La corrispondenza concernente l'associazione alla Raccolta, come i vaglia e le cartoline-vaglia, dovranno essere indirizzati alla *Direzione dell'« Ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti del Regno », via Giulia, n. 52, in Roma*, indicandosi chiaramente, anche sul tagliando, la persona o l'Ente, per conto del quale sia eseguito il pagamento.

All'importo di ciascun vaglia e cartolina-vaglia dovrà poi sempre aggiungersi la tassa di bollo di *centesimi cinque o dieci*, prescritta dall'art. 48, lettera *a)*, della tariffa, allegato *A* del testo unico, approvato con decreto-legge Luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 135, e dal decreto-legge Luogotenenziale 1° agosto 1918, n. 1134, e nel caso si desideri la quietanza dell'eseguito pagamento, dovrà il prezzo dell'Associazione essere aumentato dell'importo della relativa tassa di bollo ai termini dei suddetti decreti.

Per i non abbonati il prezzo dell'intero anno della Raccolta del 1922 è stabilito in lire *cento*. Per ogni singolo volume, ove ne sia possibile la vendita separata, il prezzo è indistintamente di lire *diciotto* e, per ciascuna puntata di *centesimi cinquanta*.

Gli atti in fogli sciolti della Raccolta dello stesso anno 1922, saranno venduti ai prezzi seguenti:

— Atti da una a quattro pagine . . . . . L. 0 25
— Atti da cinque a otto pagine . . . . » 0 35
— Atti da nove a dodici pagine . . . . » 0 45
— Atti da tredici a sedici pagine . . . . » 0 50

Il prezzo degli Atti di oltre sedici pagine (cioè di oltre un sedicesimo), sarà di tante volte 50 centesimi quanti saranno i sedicesimi di cui essi si comporranno, computando la frazione di sedicesimo (cioè di un foglio) in ragione del numero delle pagine di cui esso è composto.

Infine, i prezzi di vendita degli Atti di Governo, stampati dall'anno 1861 all'anno 1920 inclusivamente, sono stabiliti come segue:

— Ciascuna Raccolta completa . . . . . L. 36 —
— Ciascun Volume separato . . . . . . » 7 —
— Ciascuna Puntata . . . . » 0 50

Il prezzo degli Atti in fogli sciolti degli anni suddetti è quello stesso fissato per gli Atti del 1921 e del 1922.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **1979** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine assegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, per presentare al Parlamento la sua relazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1922.

Quello assegnato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 1005, è prorogato fino al 30 giugno 1922.

Art. 2.

Alla legge 18 luglio 1920, n. 999, sono apportate le seguenti modificazioni:

Le lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 sono modificate come segue:

c) di accertare, in ordine agli oggetti indicati nei comma *a*) e *b*), ogni responsabilità morale, politica, amministrativa, o giuridica anche in via solidale, ed anche contro gli amministratori di Società contraenti, in proprio, per recupero dei lucri indebiti od eccessivi;

d) di proporre provvedimenti conservativi e definitivi atti a reintegrare l'Erario di ciò che possa risultare doversi ricuperare a norma del comma precedente, e ciò indipendentemente da qualsiasi sentenza o decisione di qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale, anche se passata in cosa giudicata.

I provvedimenti saranno eseguiti con decreto del ministro del tesoro con le norme e coi privilegi stabiliti nell'allegato *A* del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 9 giugno 1918, n. 857.

Contro i provvedimenti definitivi è ammesso, nel termine di un mese dalla notificazione, reclamo che non sospende la esecuzione del provvedimento. La cognizione del reclamo è deferita a un collegio arbitrale, che può essere diviso, occorrendo, in due sezioni, e sarà composto di cinque membri dei quali tre saranno scelti dai rispettivi primi presidenti, fra i presidenti di sezione e i consiglieri di cassazione della Corte di Roma, ed i consiglieri di Stato e della Corte dei conti e gli altri due saranno per ogni controversia nominati uno dal ministro del tesoro e l'altro dalla parte ricorrente secondo le norme da stabilirsi nel decreto Reale indicato nell'art. 2 della legge 18 luglio 1920, n. 999.

Il detto Collegio deciderà senza essere tenuto ad osservare le forme ed i termini stabiliti per il procedimento davanti l'autorità giudiziaria.

Il Collegio arbitrale avrà facoltà di sospendere con ordinanza motivata, su domanda degli interessati, sommariamente e sollecitamente istruita, la esecuzione dei provvedimenti definitivi della Commissione d'inchiesta fino al giudizio di merito sul reclamo presentato allo stesso Collegio.

Contro la decisione del Collegio non sarà ammesso alcun mezzo d'impugnazione, salvo il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione ai termini dell'articolo 3, nn. 2 e 3, della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

All'articolo 7 della stessa legge è aggiunto il capoverso seguente:

« Le persone interrogate dalla Commissione possono essere sentite con giuramento. Sono ad esse applicabili le disposizioni del capo IV, titolo IV, libro II del codice penale ».

Alla stessa legge è aggiunto il seguente articolo:

7-*bis*. — Le norme contenute negli articoli precedenti si applicano pure nei riguardi della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostruzione delle terre liberate e perciò gli articoli 2 e 6 della legge 18 luglio 1920, n. 1005 sono anche essi integrati in armonia a quanto è disposto con la presente legge.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per gli ulteriori lavori delle due Commissioni si provvederà rispettivamente, per la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, con stanziamento da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi 1921-922 e 1922-923, e per la Commissione d'inchiesta sulle terre liberate, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate per l'esercizio 1921-922.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — RAINERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1965 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1920, n. 1929;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie contenute nel decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 82, concernente scambi di insegnanti e di studenti con paesi esteri, sono prorogate per l'anno scolastico 1921-922.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 5 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro e per l'industria e il commercio;
In seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino a tutto il 31 marzo 1922, il ministro delle finanze ha facoltà di concedere, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dallo stesso ministro delle finanze, l'esenzione dal dazio, nonchè dalla tassa di vendita istituita dal R. decreto 15 settembre 1915, numero 1373, allegato *C*) e modificativo R. decreto-legge 3 febbraio 1921, n. 54, alla benzina destinata negli stabilimenti industriali ad azionare motori per la produzione di forza motrice, in sostituzione di energia elettrica derivante da impianti idro-elettrici, nonchè agli olii minerali greggi e ai residui della distillazione di oli minerali da usare esclusivamente e direttamente come combustibili ai sensi e nei modi di cui alla nota al n. 643 *a*) della tariffa doganale.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI — DE NAVA — BELOTTI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1885 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672;
Visto il R. decreto 20 gennaio 1921, n. 108;
Visto il R. decreto 31 luglio 1921, n. 1098;
Ritenuto che i Collegi di probiviri sottoindicati, istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, non trovansi in condizione di funzionare normalmente, onde occorre sostituirli a tenore dell'art. 4 del summenzionato decreto Luogotenenziale;
Sulla proposta del Nostro, ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e di concerto con quello della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti i seguenti Collegi di probiviri in sostituzione di Collegi già istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, che non si trovano in condizione di funzionare normalmente:

Sede del Collegio	Industria	Giurisdizione
Bergamo	Bottoni	Provincia di Bergamo
Bergamo	Cementi	Provincia di Bergamo
Bergamo	Legno	Provincia di Bergamo
Bergamo	Seta	Provincia di Bergamo, meno il circondario di Treviglio
Fabriano	Carta	Comuni di: Fabriano, Camerata Picena, Jesi, Pioraco, Sigillo, Esanatoglia, Chiaravalle ed Ascoli Piceno
Isola del Liri	Carta	Comuni di: Isola del Liri, Sora, Castelliri, Atina, Sant'Elia e Fiumerapido
Luserna S. Giovanni	Estrazione e lavorazione dello zolfo	Comuni di: Luserna S. Giovanni, Barge, Bagnolo Piemonte, Bibiana, Torre Pellice, Rorà, Bobbio Pellice, Villar Pellice
Vercelli	Metallurgiche	Comune di Vercelli
Verona	Alimentari	Provincia di Verona
Verona	Edilizia	Provincia di Verona
Verona	Meccaniche	Distretti di Verona e Legnago e comune di Zimella
Verona	Pelli	Provincia di Verona
Vicenza	Seta	Comuni di: Vicenza, Montecchio Maggiore, Arzignano, Bassano, Tezze, Rossano Veneto, Thiene, Lonigo, Noventa Vicentina, Malo, Breganze, Mason Vicentino, Valdagno, S. Giovanni Ilarione, Arsiero, Zugliano, Cornedo, Cartigliano, Chiampo, Monte di Malo, Magrè Santorso, S. Vito, Marano Vicentino, Montebello, Quinto Vicentino, Castegnero, Sovizzo, Gambellara, Isola Vicentina, Castelgomberto e Brogliano

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BENEDUCE — RODINÒ.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1958 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 luglio 1921, n. 1013;
Visto l'articolo 14 della legge 22 maggio 1913, n. 459;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento del capitolo n. 59 « Restituzione rimborsi (tasse sugli affari) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1921-922, è aumentato della somma di lire cinquecentomila (L. 500.000).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 1972 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di regolare la ricerca di strati acquiferi e la perforatura di pozzi artesiani, che il ministro di agricoltura ha facoltà di eseguire, e la erogazione dei sussidi che il ministro stesso per tal fine può concedere;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero di agricoltura intraprenderà ricerche dirette di strati acquiferi e trivellazioni di pozzi, nelle Provincie maggiormente affette da siccità.

Potrà anche affidare tali ricerche a stazioni sperimentali agrarie e a scuole professionali che acquistino le macchine occorrenti a provvedere alla istruzione della maestranza, concedendo loro dotazioni o sussidi straordinari.

Potrà inoltre sussidiare Provincie, Comuni e Cattedre ambulanti di agricoltura per l'acquisto di apparecchi per trivellazioni, aeromotori, pompe e altri meccanismi occorrenti alla ricerca e utilizzazione di acque sotterranee.

Art. 2.

Il Ministero di agricoltura potrà parimente concedere sussidi per ricerche d'acqua e perforatura di pozzi dirette a favorire la provvista di acqua potabile per case coloniche, piccole irrigazioni e abbeveraggio di bestiame, su domanda di interessati che offrano le opportune garanzie a giudizio del Ministero

stesso, purchè le opere e spese di ricerca d'acqua siano da esse preventivamente autorizzate ed approvate, sentito il parere della locale Cattedra ambulante di agricoltura.

In questi casi, il sussidio non potrà superare il terzo della spesa fissata nei contratti stipulati con l'impresa di trivellazione e costruzione dei pozzi, ove le ricerche e le opere non siano intraprese in conduzione diretta. Esso potrà anche venir pagato a rate nel corso delle ricerche e delle opere, indipendentemente dal loro risultato finale.

Qualora in base al collaudo e misura della portata d'acqua in tempo di magra, sia accertata la disponibilità di almeno un litro al minuto secondo l'esecuzione delle successive opere di utilizzazione dell'acqua a scopo di irrigazione potrà essere sussidiata secondo le norme del testo unico 22 luglio 1920, n. 1154.

Art. 3.

Saranno preferite le domande di Provincie e di Comuni sofferenti per deficienza d'acqua che risultino dirette a provvedere particolarmente alle necessità delle coltivazioni e dei coltivatori, e le domande di privati che si obblighino a cedere al Comune l'acqua occorrente per uso dei cittadini e per abbeveraggio del bestiame, ovvero a un costituendo Consorzio di irrigazione.

In questi casi, il massimo del sussidio accordabile ai privati potrà elevarsi fino al 45 per cento della spesa prevista nel progetto e accertata dal collaudo dell'opera.

Le spese di vigilanza e manutenzione delle opere per la parte d'acqua assegnata al pubblico uso saranno a carico del Comune.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MAURI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1909. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di Caselette viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1910. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Opera pia Ambrogio e Carlotta Beretta di Trovo (Pavia) viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1911. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Ente provinciale per gli Asili infantili della Lunigiana e Garfagnana con sede in Massa, viene eretto in Ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1912. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Consorzio Marca Trevigiana tra cooperative di produzione e lavoro con sede in Treviso viene eretto in Ente morale ed è approvato il suo statuto organico.

N. 1913. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Cadelbosco Sopra viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1914. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari di Montefano viene eretto in Ente morale, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1915. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria e il commercio, l'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Vercelli, viene eretto in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1916. Regio decreto 19 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio, viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Fermo, approvato col R. decreto 11 settembre 1910, n. 369.

N. 1917. Regio decreto 27 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria ed il commercio viene sostituito lo statuto organico dell'Istituto autonomo per le case popolari di Casalmaggiore approvato con R. decreto 12 novembre 1911, n. 1292.

N. 1921. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Pontinvrea (Genova) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1922. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il comune di Torre del Greco (Napoli) viene autorizzato ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa, con modificazioni, il regolamento.

N. 1925. Regio decreto 4 dicembre 1921, col quale,

sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Associazione ligure per la protezione degli animali in Genova viene autorizzata ad accettare il legato di lire mille (L. 1000), lasciato dalla signora Danese Maria vedova Poirè.

N. 1926. Regio decreto 16 ottobre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Asilo infantile di San Pietro Avellana viene eretto in Ente morale, sotto l'amministrazione della Congregazione di carità locale, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 1927. Regio decreto 24 novembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si omologa la modificazione degli articoli 8 e 10 del regolamento per la applicazione della tassa di soggiorno nel comune di Riolo dei Bagni (Ravenna).

N. 1928. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Lizzano in Belvedere (Bologna), ad applicare la tassa di soggiorno, e se ne omologa il regolamento.

N. 1929. Regio decreto 1° dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la Fondazione « Ambrogio e Carlotta Beretta » di Chiaravalle Milanese viene eretta in Ente morale sotto l'Amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1930. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il lascito Antonio Morisetti avente fine elemosiniero viene eretto in Ente morale sotto l'amministrazione della Congregazione di carità di Firenze.

N. 1931. Regio decreto 8 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'Istituto educativo San Giuseppe di Regalbuto viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma.

N. 1967. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Groscavallo (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1968. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comnne di Ceres (Torino) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1969. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Acquasparta (Perugia) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1970. Regio decreto 11 dicembre 1921, col quale, su proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di Ravello (Salerno) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

N. 1971. R. decreto 11 dicembre 1921, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il comune di San Martino al Cimino (Roma) ad applicare la tassa di soggiorno e se ne omologa il regolamento.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Visti il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, e le relative norme di esecuzione approvate coi decreti Ministeriali 7 ottobre 1915 e 30 novembre 1920;

Considerato che la Società di assicurazione « Compagnia Nettuno », con sede in Napoli, ha iniziato le operazioni nel Regno senza avere costituito le riserve minime iniziali prescritte dai citati decreti;

DETERMINA:

Alla Società di assicurazioni « Compagnia Nettuno », con sede in Napoli, é fatto divieto di assumere nuovi affari nel Regno.

Roma, 7 gennaio 1922.

Il ministro
BELOTTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23 che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione di un nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto di Agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe sono già definitive;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nel distretto d'Agenzia di Chieri della provincia di Torino;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto, per i Comuni compresi nel distretto dell'Agenzia delle imposte di Chieri, dal giorno 15 febbraio 1922.

Da tale data cesserà, per i Comuni appartenenti al suddetto distretto, la conservazione dei catasti preesistenti.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, e quello delle imposte dirette sui redditi, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 15 dicembre 1921.

Il ministro
SOLERI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

n decreto 26 ottobre u. s. il prefetto della provincia di Pa , ha esteso ai comuni di Maserà e Piove di Sacco, i poteri commissario governativo agli alloggi in Padova.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico.

Rettifica di intestazione (3ª *pubblicazione*).

onformità al disposto dell'art. 6 del regolamento 8 giugno . 700, concernente il servizio dei buoni del tesoro setten- ominativi

SI NOTIFICA

buono del tesoro settennale 5 0[0 nominativo n. 1084 di 0 rilasciato il 12 settembre 1921 a favore di Berta Luisa fu o, nubile, doveva invece essere intestato a Berta Laura fu to, nubile, e ciò in base all'atto di notorietà in data 5 no- re 1921, rogato dal notar Ernesto Torretta, residente in io.

diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, che sia presentata opposizione a questa Direzione gene- si procederà alla rettifica d'intestazione del summenzionato o.

oma, 24 dicembre 1921.

Per il direttore generale
CIRILLO.

Smarrimenti di ricevute (1ª *pubblicazione*). (El. n. 20).

i notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto- icata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati operazioni:

lumeri ordinali portati dalle ricevute: 701 e 702 — Data della evuta: 11 giugno 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: In- denza di finanza di Cuneo — Intestazione della ricevuta: Mora briele fu Francesco — Titoli del debito pubblico: al porta- e assegni provvisori e certificati di annualità — Ammontare la rendita L. 2,41.

i termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, diffida chiunque possa avervi interesse, che, trascorso un se dalla data della prima pubblicazione del presente avviso za che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita opera- ne, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la le rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 gennaio 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (3ª *pubblicazione*). (El. n. 18).

i notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoin- ate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per azioni:

mero ordinale portato dalla ricevuta: ? — Data della rice- 20 febbraio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Magrone Vincenzo fu Michele, notaio in Bitritto, per conto del sacerdote Surdi Raffaele di Domenico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Ammontare della rendita L. 225 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° gennaio 1920

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1474 — Data della ricevuta: 16 giugno 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Micucci Domenico fu Nicola notaio in Bari, per conto dei minori Carrassi fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita L. 1455 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza 1° luglio 1920,

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1921.

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di fanteria.

Capitani.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Panarello Rosario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 23 aprile 1921.

Le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concesse ai sottoindicati capitani, dalla data a fianco di ciascuno indicati, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Cosomati Filippo, dal 23 febbraio 1918.

Moy Rinaldo, dal 27 marzo 1920.

I seguenti capitani sono collocati in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dalla data a fianco di ciascuno indicate:

Pagani Giovanni, dal 22 marzo 1921.

Visetti Mario, dal 17 settembre 1921.

Ricci Curbastro Riccardo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 1° giugno 1921.

I seguenti capitani sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1922.

Novarino Pietro — Salaris Giovanni — Paglia Angelo — Capitaneo Guerrino — Grimaldi Giuseppe.

Tenenti.

Conti Mario, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 12 settembre 1921, l'ufficiale è poi trasferito in aspettativa per riduzione quadri, dal 7 ottobre 1921 e richiamato in servizio effettivo con riserva d'anzianità e con decorrenza assegni, dal 16 ottobre 1921.

Le aspettative per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, concesse ai sottoindicati tenenti, dalla data a fianco di ciascuno indicati, devono considerarsi come concesse per infermità temporanee provenienti da cause di servizio:

Brescia Pasquale, dal 23 giugno 1919.
Taviano Francesco, dall'8 ottobre 1920.
Celotti Riccardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata, dal 22 dicembre 1920.
Sacco Vitaliano, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 31 agosto 1921 nella parte che si riferisce alla sua nomina in servizio attivo permanente.

Sottotenenti.

I seguenti tenenti di complemento sono nominati sottotenenti in servizio attivo permanente, con anzianità assoluta per ciascuno indicata e con riserva di anzianità relativa:
Anelli Ernesto, 1° aprile 1918.
Aquila Eugenio, 1° ottobre 1918.

1° gennaio 1919:
Sabre Giovanni — Gherardi Luigi.

1° febbraio 1920:
Reggio Giovanni.

Con R. decreto del 18 dicembre 1921:

Rossi Lorenzo, maestro d'arme, nominato sottotenente in servizio attivo permanente arma di fanteria, con anzianità assoluta 1° maggio 1921 e con riserva di anzianità relativa.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Benedetti Antonio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 27 dicembre 1919.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Maggiori.

Con R. decreto del 22 novembre 1921.

Mercurio cav. Giuseppe, maggiore, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 7 ottobre 1921 e contemporaneamente richiamato in servizio dalla data stessa con decorrenza assegni dal 16 ottobre detto.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Tanzilli cav. Francesco, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 10 novembre 1921.

Capitani.

Con R. decreto del 22 novembre 1921:

Granati Orlando, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 2 febbraio 1921, richiamato in servizio dal 2 novembre 1921, con decorrenza assegni dal 16 novembre 1921.
Calzolari Carlo, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 18 maggio 1920, richiamato in servizio dal 18 settembre 1921, con decorrenza assegni dal 1° ottobre 1921.
De Simone Alessandro, capitano, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio dal 20 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 1° novembre 1921.
Rossi Augusto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 20 ottobre 1921.
Villa Mario, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 31 ottobre 1921.

Con R. decreto del 27 novembre 1921:

Mecugni Luigi, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 1° ottobre 1921 e richiamato in servizio dal 2 ottobre 1921, con decorrenza assegni dal 16 ottobre detto.
Piccotti Ernesto, capitano, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 16 ottobre 1921.

Con R. decreto del 1° dicembre 1921:

Bassi Giancarlo, capitano, in aspettativa per riduzione di quadri, richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° dicembre 1921.
I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio dal 1° dicembre 1921:
Napolitano Aniello — Giuffrida Giovanni.
Pacca Giuseppe — Fiorini Cleto.
Baldino Lorenzo — Giua Giovanni.
Sabatucci Ranieri — Orlando Francesco.
Turchetti Renato — Rocca Agostino.
I seguenti capitani, in aspettativa per riduzione di quadri sono trasferiti, a loro domanda, in aspettativa per motivi speciali, dal 1° dicembre 1921:
Toscani Raffaello — Bonsembiante Francesco.
Ventriglia Alfredo — Failoni Walter.
Messi Ercole — Varni Mario.
Comerro Mario — Carrara Vittorio.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 gennaio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	187 55	Dinari	—
Londra	97 —	Corone jugoslave	—
Svizzera	445 —	Belgio	181 —
Spagna	346 —	Olanda	8 20
Berlino	12 57	Pesos oro	—
Vienna	0 90	Pesos carta	—
Praga	37 —	New York	23 08

Oro . . . . . . 445 33.

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3,50 % netto (1906)	71 45	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	75 71	—

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*